

COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA

Provincia di Ferrara

IL REVISORE UNICO

Verbale n. 39 del 29/10/2020

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI E INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2020.

L'Organo di Revisione, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata Revisore Unico del Comune di Jolanda di Savoia, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 20/12/2017;

visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- l'art. 1, comma 228 della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) come modificato dall'art. 1, comma 479, lett. d) della legge n. 232/2016;

preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

visti:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in*

vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare esplicativa a firma del Ministro della Pubblica Amministrazione, del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Interno recentemente pubblicata in Gazzetta del 08/06/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 11/09/2020;

richiamate le varie delibere delle Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti in materia di nuove facoltà assunzionali di cui all'art. 33, comma 2, D.L.34/2019, in particolare le delibere Corte Conti Lombardia n. 74/2020 n. 93/2020, n. 98/2020, Corte Conti Campania n. 111/2020, Corte Conti Emilia Romagna n. 55/2020;

richiamati:

- il proprio verbale n. 34 del 28/09/2020 con il quale si è rilevato che l'Ente con la deliberazione giuntale n. 80/2020 non ha rispettato il disposto delle norme vigenti in materia di controllo dei piani di fabbisogno di personale non sottoponendo l'atto a parere preventivo dell'Organo di revisione e invitando l'Ente a non procedere a quanto approvato nella citata deliberazione e a riformulare nuova proposta deliberativa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019, dal DPCM del 17/03/2020 e dalla relativa Circolare esplicativa nel frattempo pubblicata;
- il proprio verbale n. 37 del 13/10/2020 con il quale si evidenziavano le criticità emerse dall'esame della proposta deliberativa giuntale n. 94 del 09/10/2020, che devono intendersi in questa sede integralmente riportate;

vista la proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 94 del 09/10/2020 avente ad oggetto “AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE 2020/2022 - VERIFICA LIMITI ASSUNZIONALI E INTEGRAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE 2020” ritrasmessa in data 22/10/2020 tramite posta elettronica certificata, corredata dei documenti richiesti ed in particolare:

- documentazione attestante assenza eccedenze di personale;
- rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;
- foglio del calcolo delle capacità assunzionali residue in applicazione della previgente normativa;
- ricevute invio alla BDAP Bilancio 2020/2022 e Rendiconto 2019 e relativi documenti allegati;
- prospetto di dettaglio componenti considerate ed escluse (irap) assunte a base di calcolo della spesa di personale 2018 – art. 33, c.2, D.L.34/2019 e DM 17/03/2020;
- prospetto di dettaglio delle componenti considerate ed escluse (irap) assunte a base di calcolo della spesa di personale 2019 – art. 33, c.2, D.L.34/2019 e DM 17/03/2020;
- nota da parte del Responsabile Finanziario dove al punto 10) si conferma il dato assunto a base di calcolo del FCDE;

preso atto del contenuto della nota del Responsabile finanziario del 22/10/2020 in riscontro al verbale n. 34/2020;

rilevato che:

- il Comune di Jolanda di Savoia si colloca nella fascia demografica lett. C)) (popolazione da 2000 a 2999) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente di riferimento pari a 2779 al 31/12/2019;
- **la spesa di personale anno 2019 dai dati di cui all'allegato 2) non risulta pari a euro 362.148,72, bensì pari a euro 346.072,03** in quanto occorre prendere il dato al netto dell'irap, e dai dati riportati nell'allegato 2) si evince un importo complessivo di irap pari a euro 16.076,17;
- **la spesa di personale anno 2018 dai dati di cui all'allegato 2) non risulta pari a euro 413.549,54 bensì pari a euro 413.108,98** in quanto occorre detrarre anche l'irap sulle retribuzioni del servizio di PM pari a euro 440,56;

rilevato, pertanto che il ricalcolo effettuato dall'Organo di revisione del rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2019) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2017 – 2018 – 2019) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2019) si attesta al 9,45%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale di cui alla tabella 1 - pari al 27,60% - come riportato nella sottostante tabella

TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato (2019)	346.072,03
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO X	3.642.547,10
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X+1	4.148.661,84
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO X+2	3.598.616,77
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	11.389.825,71
MEDIA ENTRATE CORRENTI	3.796.608,57
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO X+1	132.972,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	3.663.636,57
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	9,45
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	C
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,60%

preso atto, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- il TURNOVER disponibile derivante dalle cessazioni 2015/2019, calcolato secondo le precedenti previsioni normative, ammonta ad euro 89.898,94;
- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Jolanda Savoia ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato nella sottostante tabella:

INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	C
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,60%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA (MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)	1.011.163,69
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2019 (E)	665.091,66
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)	20,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	413.108,98
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	82.621,80
FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*)	89.898,94
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE: TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO APPROVATO ANNO 2019 + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA (I)	428.693,83

- che secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ...”*;

preso atto del ricalcolo delle spese di personale effettuato dall'Organo scrivente;

richiamato il verbale n. 38 del 27/10/2020;

preso atto della nuova proposta deliberativa, ricevuta tramite posta elettronica certificata in data 28/10/2020, dalla quale emerge il recepimento di quanto segnalato dall'organo scrivente in merito al calcolo della spesa di personale consuntiva 2018 e 2019 e del nuovo importo di incremento massimo previsto in applicazione della tabella 2) dell'art. 5 del DM 17/03/2020;

rilevato che:

- non risulta ancora correttamente calcolato il limite di spesa per l'anno 2020 in quanto si continua a sommare l'importo dei resti assunzionali di euro 89.898,94 all'importo massimo di spesa previsto dall'art. 5, tabella 2) pari a euro 82.621,80 - mentre l'utilizzo dei due importi è alternativo;
- l'ente può utilizzare, se più favorevole, l'importo dei residui assunzionali in quanto comunque la spesa rimane entro il valore soglia di cui all'art. 4, tabella 1) del DM 17/03/2020;
- le assunzioni previste nella deliberazione giuntale n. 8/2020 per le quali l'Ente non ha dato seguito alle procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001 ricadono nell'ambito della disciplina di cui all'art. 33, comma 2, D.L. 34/2019 e che pertanto nel provvedimento esaminato devono essere ricomprese con indicazione della relativa spesa;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

esprime

parere negativo alla proposta deliberativa di Giunta n. 94/2020.

29 ottobre 2020

Firma digitale

Dott.ssa Grazia Zeppa